DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.02.2014 **N. 223**

Art.17, l.r. n.32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione d.G.R. n.331/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

- di approvare, ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 32/2012 ss.mm.ii, gli indirizzi applicativi in materia di VAS, relativi alla legge regionale in materia, di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporne la pubblicazione sul BURL e sul portale ambiente regionale;

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

INDICAZIONI APPLICATIVE PER LA L.R. N. 32/2012 IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Premessa

La recente sentenza della Corte Costituzionale n.178/2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.3 comma 2 nonché dell'allegato A, con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7, della citata legge regionale n.32/2012 sulla valutazione ambientale strategica (VAS).
In conseguenza di tale sentenza si ritiene opportuno, nelle more delle necessarie modifiche legislative, dettare indicazioni applicative della legge regionale in argomento, in sostituzione di quanto già previsto con D.G.R. n.331 del 28.3.2013.
L'aspetto più rilevante riguarda il campo di applicazione della verifica di assoggettabilità di "piani e programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori di piani e programmi" assoggettati a VAS di cui all'abrogato comma 2 dell'art.3.
A seguito di tale sentenza occorre ora necessariamente fare diretto riferimento all'art.6, comma 3 del d.lgs. n.152/2006. La norma nazionale lascia indeterminata la definizione di "piani e programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree" e di "modifiche minori dei piani e programmi assoggettati a VAS", è pertanto doveroso, in primis, definire e specificare tali concetti.

Per definire "piani e programmi che hanno ad oggetto l'uso di piccole aree", occorre riferirsi in particolare al livello attuativo della pianificazione, che nel contesto ligure contempla varie denominazioni:
- con riferimento alla legislazione urbanistica previgente alla L.R. 36/1987, gli strumenti urbanistici attuativi (S.U.A. ex L.R. 24/1987), quali PP, PEEP, PIP e PdiR;
- con riferimento alla L.R. 36/1997 e s.m.i., i progetti urbanistici operativi (PUO), e gli schemi di organizzazione urbanistica (SOU) ed atti ad essi assimilabili (Schemi di Assetto Urbanistico introdotti con il PTC-ACL).

Le Linee Guida, prodotto del progetto ENPLAN – Programma Interreg IIIB MedOcc, nel paragrafo "Caratterizzazione degli aspetti attuativi" riportano: "Attengono alla componente attuativa gli aspetti di maggior dettaglio nella definizione della tipologia e localizzazione delle previsioni. Anche questa componente mantiene gli elementi di discrezionalità che caratterizzano un P/P e lo differenziano sostanzialmente da un progetto. La componente attuativa risponde all'esigenza di coordinare tutte le funzioni, anche diverse, che si trovano a coesistere negli stessi spazi o in spazi contigui, minimizzando i possibili conflitti e migliorando la qualità ed efficienza d'insieme".
Ci si riferisce alla prerogativa del piano, rispetto al progetto, di gestire funzioni differenziate e diversamente localizzabili, all'interno dell'area di competenza.

Il chiarimento sul campo di applicazione dell'art.6, comma 3 del d.lgs. n.152/2006 può quindi avvenire in questi termini:
- sono sottoposti a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurano quali strumenti urbanistici attuativi come più sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che si configurino quali piani urbanistici in senso stretto, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla norma nazionale, o per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza.

Qualora nell'ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento sia possibile approfondire gli aspetti pertinenti alle previsioni riguardanti tali aree, è ragionevole consentire di disporre nel provvedimento conclusivo della valutazione il superamento della verifica ambientale sul relativo strumento attuativo.

Analoghe considerazioni valgono per le "modifiche a carattere sostanziale" ai sensi della vigente legislazione urbanistica in materia; in questo senso non sono modifiche a carattere sostanziale dal punto di vista ambientale le rettifiche di perimetri e di errori materiali, che non hanno di per sé conseguenze di natura pianificatoria, come anche modifiche di destinazione fra usi che, dal punto di vista dell'incidenza sulle risorse ambientali e degli impatti conseguenti, non determinano significative conseguenze (es. residenziale e turistico-ricettivo), nonché le modifiche conseguenti all'adeguamento parametrico a nuove normative che non determinino un incremento delle previsioni insediative in termini di superficie agibile e accessoria.

Per quanto attiene alle "modifiche minori di piani e programmi sottoposti a VAS" è evidente che non possono essere definite minori le modifiche che:

- introducano previsioni di livello strategico e strutturale e che fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening sulla base degli allegati alla norma nazionale;
- introducano la possibilità di trasformazioni all'interno o nelle vicinanze di SIC e ZPS tali da richiedere una valutazione di incidenza.

Queste modifiche rientrano nel campo di applicazione della VAS.

Si ritiene invece di poter ricondurre le modifiche minori dei piani e programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. al livello attuativo della pianificazione, definendole come le varianti contestuali (che variano cioè il piano di riferimento) ai piani e programmi di livello attuativo che, come sopra definiti, rientrano nel comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali varianti sono assoggettate a verifica ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 smi.

Quanto sopra discende dall'interpretazione letterale del comma 3, nel quale vengono assimilate le piccole aree di interesse locale con le modifiche minori, stabilendo indirettamente un collegamento, sia di scala che di significatività, fra le due fattispecie.

La Corte, nella succitata sentenza, ha poi confermato la validità dei primi tre punti dell'Allegato A, volti a differenziare la significatività dei contenuti di piano e di variante e la sensibilità delle aree interessate, censurando i riferimenti alle dimensioni quantitative dell'intervento (aspetto che ha inevitabilmente l'effetto di ridurre il livello di tutela ambientale), contenuti nei successivi punti da 4 a 7.

A questo riguardo si ritiene che la verifica di assoggettabilità debba essere applicata nei casi in cui possa effettivamente consentire di individuare e gestire possibili impatti significativi. Ciò attraverso la definizione di criteri e condizioni che, inquadrando le caratteristiche salienti del piano/variante, diano la possibilità di esprimere un giudizio che dia atto della sostanziale irrilevanza degli effetti nei confronti degli elementi e delle dinamiche che si vogliono salvaguardare. Si creano così le condizioni per evitare che lo svolgimento di una verifica ambientale rappresenti un aggravio di procedure e tempi, non produttiva di alcun effetto utile sul processo decisionale.

La stessa direttiva VAS, nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di definire i potenziali effetti significativi sull'ambiente dei piani che determinano l'uso di piccole aree e delle modifiche minori, prevede tre modalità: la valutazione caso per caso, la specificazione di tipi di piani e programmi, o la combinazione delle due impostazioni. Nel fare ciò gli Stati membri devono comunque tenere conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

A livello regionale le diverse conoscenze relative ai comparti ambientali (qualità dell'aria, rumore, biodiversità, rischio idrogeologico ed industriale, gestione risorse idriche), e gli strumenti che tutelano le risorse passibili di progressivo depauperamento, sono disponibili in forma anche cartografica. È quindi possibile per chi propone un piano o variante confrontarsi con un quadro abbastanza completo delle sensibilità presenti nelle aree interessate, grazie anche ad attività in corso di predisposizione di SIT dedicati. Sono disponibili le informazioni relative a:

- qualità dell'aria
- sistema idrico integrato
- qualità delle acque, interne e costiere
- tutela dell'ambiente marino-costiero
- assetto geologico, geomorfologico idraulico e idrogeologico, sismica
- gestione rifiuti
- aree protette, biodiversità e Rete natura 2000 (SIC, ZPS, elementi di connessione ecologica, etc.)
- sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico
- pianificazione territoriale e urbanistica
- vincoli paesistici
- pianificazione energetica
- carsismo
- rischio di incidente rilevante.

Queste informazioni sono ritenute fondamentali quali basi conoscitive su cui sviluppare una corretta pianificazione, anche dal punto di vista ambientale. Ulteriori informazioni sono reperibili presso enti gestori e amministrazioni locali (es. zonizzazioni acustiche). Con tale quadro è possibile confrontarsi per stabilire quali piani o varianti possono agire sugli elementi sensibili in modo significativo.

Rispetto alla gestione quantitativa delle risorse, quali l'approvvigionamento idrico e la potenzialità depurativa, è particolarmente significativo il fatto che il piano o variante produca un incremento di carico rispetto alla situazione di partenza, in particolare quando quest'ultima è già al limite o oltre la sua capacità (rif. l.r. n. 4/2012). Ovviamente l'incremento deve essere correttamente individuato e quantificato, partendo dal presupposto che ogni nuova previsione trasformativa a cui è associato un indice edificatorio, ovvero ogni incremento di tale indice, producono un aumento del carico insediativo. Tale aumento va correttamente dimensionato facendo riferimento al parametro AE - abitante

equivalente, che consente di convertire in fabbisogno depurativo anche attività produttive e di servizio, eventualmente di nuova introduzione.

Gli indirizzi applicativi di seguito sintetizzati dovrebbero consentire all'amministrazione che, rispetto all'approvazione di una variante o di un piano di interesse locale, si configura come autorità procedente, di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di cui alla l.r. n. 32/2012. Ciò allo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione, ove ne sussistano le condizioni.

A. FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 32/2012

Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012:

A.1 le modifiche consistenti:

a) in rettifiche di perimetri e di errori materiali;

b) connesse a strumenti urbanistici attuativi dei vigenti strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1987, che siano caratterizzati da specifiche previsioni urbanistico-edilizie di dettaglio non diversamente localizzabili all'interno dell'area di competenza;

c) nell'adeguamento parametrico a nuove normative che non producano una modifica del carico insediativo in termini di incremento della superficie agibile e accessoria (es. l.r. n. 16/2008).

A.2 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione:

d) della l.r. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti);

e) degli articoli 3 e 4 della l.r. n. 49/2009 e s.m. (Piano Casa);

f) degli articoli 6 o 7 della l.r. n. 49/2009 che non comportino delocalizzazione dell'edificio originario;

g) dell'art. 12 della l.r. n. 10/2012 e s.m. (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti).

B. FATTISPECIE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (VA)

B.1. Casi sempre rientranti nella VA

Sono sempre sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006:

a) i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani urbanistici comunali che si configurino quali strumenti urbanistici attuativi come più sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che siano assimilabili a piani urbanistici attuativi in senso stretto, i quali:
   1) definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione e la realizzazione di progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla norma nazionale;
   2) per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza.

   Nell'ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento, qualora sia possibile approfondire in modo idoneo gli aspetti pertinenti alle previsioni riguardanti tali aree, si può disporre, nel provvedimento conclusivo della valutazione, il superamento della verifica ambientale sullo strumento attuativo (art. 5, comma 8 L. n. 106/2011);

b) le modifiche dei piani e programmi che rientrino nel campo di applicazione della VAS (ai sensi del comma 1 dell'art. 3) della l.r. n. 32/2012 smi contestuali (cioè che variano il piano di riferimento) agli strumenti urbanistici attuativi di cui al punto a);

c) gli strumenti urbanistici attuativi (diversi da quelli di cui alla lettera a) che non siano stati valutati positivamente nell'ambito delle procedure di VAS svolte sui piani di riferimento, per i quali sia indicata esplicitamente, nell'ambito del provvedimento valutativo finale, la necessità di un'ulteriore valutazione ambientale;

d) le varianti di piani e programmi costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione procedente, come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della l.r. n.

16/2008 e s.m., con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi comportanti incremento della superficie agibile e accessoria).

B.2. Casi rientranti nella VA sulla base di criteri di specificazione dell'allegato A alla l.r. n. 32/2012

Tutti i piani e programmi e le relative modifiche, ivi comprese le varianti relative a modifiche di tracciati di strade, oppure al rinnovo di vincoli espropriativi decaduti, sono assoggettati a VA qualora rientrino nei seguenti casi che esplicitano i criteri e le condizioni sulla cui base si possono attendere effetti ambientali significativi da un programma o uno strumento di piano o loro varianti che non rientrino nel campo di applicazione della VAS o nei casi di cui al precedente punto A.

Qualora sussista anche solo una delle situazioni di seguito descritte, devono essere sottoposti a VA, ai fini della valutazione caso per caso della significatività degli impatti.

- i piani/varianti che interessino aree inondabili (escludendo quelle con tempo di ritorno cinquecentennale) comportandovi incremento di carico insediativo, o vi prevedano interventi di trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (es. edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.)
- i piani/varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante (es. edificazione a monte di un'area instabile) ovvero introdurre elementi a rischio (es. edificazione al piede di un'area instabile)
- i piani/varianti che interessino:
  - siti areali e puntuali di zone umide (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Biodiversità - Specie ed Altri Elementi Rilevanti)
  - aree carsiche (fonte: www.cartografia.regione.liguria.it – sezione Pianificazione del territorio – PTCP assetto insediativo e aree carsiche)
  - elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure, il cui interessamento sia tale ridurne la funzionalità ecologica (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Rete Ecologica Regionale);
  - zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e sommi);
  - acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, qualora comportino cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato ad altri usi o prevedano attività artigianali/produttive (fonte: www.ambienteinliguria.it sezione "Acque", Piano Tutela delle Acque);
  - sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali (fonte: www.ambienteinliguria – sezione "Natura"; Rete Ecologica Regionale), e aree a rischio archeologico (fonte http://www.liguriavincoli.it/)
- i piani/varianti che sottendono varianti al PTCP relative ai regimi di conservazione ed ai regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA. Sono fatte salve le rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali.
- i piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio. Nel dettaglio, con ciò si intende:
  - incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica (situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi)
  - incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di punta (ad es. in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica)
  - incremento di carico nei comuni di cui alla l.r. n. 4/2012 (Misure urgenti per la tutela delle acque), nei casi in cui non è possibile acquisire da parte delle strutture regionali competenti un parere relativo alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero all'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento. Ai fini dell'esclusione dalla valutazione il parere deve essere allegato alla documentazione dell'istanza
  - incremento di carico nei comuni che, pur non essendo elencati negli allegati alla l.r. n. 4/2012, sono già allo stato attuale al limite della capacità depurativa disponibile. Anche in questo caso l'esclusione dalla valutazione può essere ottenuta solo producendo l'attestazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero dell'idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di collettamento.

- i piani/varianti che comportino localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili all'interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori.
- i piani/varianti che comportino l'introduzione di nuove fonti di inquinamento atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture sportive, etc.).

In tutte le fattispecie non rientranti nei precedenti punti ai fini dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenti la non sussistenza delle criticità sopra esposte, per singoli punti, allegando le necessarie attestazioni e pareri.

Riepilogo delle competenze della Regione in materia di VAS (art. 5, comma 1)

Per completezza di informazione, ai fini dell'individuazione dell'Autorità competente a norma dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 32/2012 e s.m., si riportano di seguito i principali casi per i quali, in base al vigente ordinamento regionale, è prevista l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione. L'elenco non è esaustivo e potrà essere aggiornato.

Urbanistica

- parere su progetto preliminare di PUC (art. 39, l.r. 36/1997 e s.m.);
- rilascio di nulla-osta a variare il PTCP in sede di approvazione del progetto definitivo di PUC (artt. 69 e 40, l.r. 36/1997 e s.m.);
- parere su varianti al PUC che investono parti della descrizione fondativa (art. 44, commi 7 e 8, l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione/parere su varianti al PUC riservate alla Regione da leggi speciali o di settore (ad es. art. 26 l.r. 38/2007 e s.m.; art. 7 l.r. 49/2009 e s.m.);
- approvazione di varianti parziali al PRG o PdF riservate alla Regione da leggi speciali o di settore (ad es. art. 8 l.r. 6/1991 e s.m., art. 26, l.r. 38/2007 e s.m., art. 7 l.r. 49/2009 e s.m.) (art. 85, comma 3, lett. b), n. 1), l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione di varianti dei Comuni con PRG o PdF soggetto a revisione diverse da quelle di esclusivo interesse locale (art. 85, comma 3, lett. b), n. 2), l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione di varianti al PRG o PdF correlate a varianti al PTCP o ad altri PTC regionali (art. 85, comma 3, lett. b), n. 3), l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione di SUA o PUO riservati alla Regione (ad es. ricadenti in ambiti TRZ o NICE del PTCP o aventi ad oggetto porti turistici) e delle varianti urbanistiche ad essi correlate (art. 85, comma 3, lett. c), art. 76 comma 4 bis e art. 76 bis comma 2 l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione di SUA o PUO e loro varianti che interessino aree demaniali marittime (art. 8 l.r. 13/2008 e s.m.);
- approvazione di SUA in variante contestuale (non di interesse locale) a PRG o PdF soggetti a revisione (v. circolare regionale 68781/554 del 30.04.2003);
- approvazione di PUO o SUA o progetti relativi ad interventi in attuazione di previsioni oggetto di varianti al PTCP nonché ad interventi comportanti rilevanti trasformazioni in aree soggette a vincolo paesistico-ambientale per i quali la Regione si sia riservata la competenza in sede di esame dello strumento urbanistico comunale (art. 69, comma 5, l.r. 36/1997 e s.m.);
- approvazione di varianti (non di interesse locale) per adeguamento a l.r. 16/2008 e s.m. in caso di Comuni dotati di PRG o PdF soggetti a revisione;
- approvazione di PTC regionali (art. 4 l.r. 39/1984 e art. 15 l.r. 36/1997 e s.m.) e parere su PTC provinciali (art. 22 l.r. 36/1997 e s.m.) e loro varianti.

Risorse idriche

- verifica di congruenza, di cui all'art. 7 della l.r. n. 38/2009, sui Piani d'Ambito, elaborati dalle AATO ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del d.lgs 152/2006;
- parere ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l.r. n. 4/2012 "Misure urgenti per la tutela delle acque";

Biodiversità

- approvazione dei Piani dei parchi ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 12/1995;
- approvazione del Piano pluriennale socioeconomico del parco (l.r. 12/1995, art. 18);
- approvazione del Piano di gestione della Riserva regionale dell'Adelasia (l.r. 65/2009 art 4);
- approvazione dei Piani di gestione dei SIC gestiti dalla Regione (l.r. 28/2009 art. 5);
- parere vincolante sul Piano di gestione dei SIC gestiti da altri Enti (l.r. 28/2009 art. 5);

Assetto del territorio

(oltre ai pareri previsti nell'ambito di procedimenti urbanistici già richiamati nella sezione apposita)

- parere sulle varianti alla pianificazione di bacino vigente, che interessino i bacini padani e tirrenici, con eccezione del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Magra.

Schematizzazione

Tipo di piano/variante	Caratteristiche	Procedura
ATTUATIVI[1]	Quadro di riferimento per opere comprese negli allegati II, III, IV al D. Lgs. n. 152/2006	VA se non esplicitamente esclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
	Necessaria valutazione di incidenza	VA se non esplicitamente esclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
Varianti a piani assoggettati a VAS	Contestuali agli ATTUATIVI	VA
ATTUATIVI[1]		VA quando esplicitamente inclusi dal provvedimento di VAS sul piano di riferimento (PRG, PUC)
Varianti di destinazioni d'uso	Puntuali ma che interessano in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza	VA
Varianti normative	Che producono modifica del carico insediativo	VA
Altre varianti	Che interessano anche solo una delle criticità individuate a specificazione dell'allegato A	VA

[1] SUA (PP, PEEP, PIP, PdiR); PUO, SOU, SAU

Criteri di specificazione dell'Allegato A - ESEMPI

- i piani/varianti che interessano aree inondabili: è significativo un incremento di carico insediativo all'interno di tali aree, comunque lo si ottenga (nuova edificazione, ristrutturazione edilizia, incremento volumetrico, cambio di destinazioni d'uso, etc.). Non sono ritenute invece significative le modifiche all'interno delle aree perimetrate che agiscano per sottrazione, cioè eliminando volumi, elementi a rischio o ostacoli al deflusso, e che non comportino modifiche delle quote e dei profili tali da peggiorare le condizioni di deflusso (es. rilevati e terrapieni non finalizzati alla messa in sicurezza, muri perimetrali, etc.);
- i piani/varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta: oltre all'interessamento diretto si intendono anche previsioni che siano contigue a tali aree, che ad esempio si pongano in testa o al piede di un'area in dissesto, comportando quindi l'esposizione di elementi a rischio e l'induzione di possibili ulteriori fenomeni di instabilità;
- i piani/varianti che interessino:
  - siti areali e puntuali di zone umide, aree carsiche: occorre in questo caso includere anche l'interessamento delle aree che ne costituiscono il bacino di alimentazione idrica o comunque rientrano nel sistema carsico di circolazione sub superficiale;
  - elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure: la significatività non deriva esclusivamente dall'interessamento areale ma anche dal tipo di trasformazione che il piano/variante sottende. Nel caso ad esempio dei corridoi fluviali, stante la necessità di mantenerne la continuità, una previsione urbanistica di nuova viabilità di attraversamento deve garantire che le opere possano essere realizzate mantenendo l'integrità fisica ed ecologica del corso d'acqua e delle sponde, per una fascia di ampiezza congrua, ad esempio mediante la progettazione di un ponte a campata unica. Ciò può essere ritenuto sufficiente dal punto di vista ambientale ai fini dell'esclusione dalla valutazione caso per caso. La realizzazione invece di opere quali briglie, sbarramenti, guadi, riempimenti, discariche, ponti con pile in alveo, comportando l'interruzione fisica del continuum fluviale, necessitano di assoggettamento alla valutazione caso per caso;

- i piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio: non ci si riferisce alla disponibilità ed adeguatezza della rete acquedottistica e fognaria, ma alla disponibilità di risorsa idrica e di potenzialità depurativa. Occorre cioè dimostrare che anche in condizioni di massimo afflusso ed utilizzo, a fronte dell'incremento di carico insediativo previsto, la rete sia in grado di erogare sufficiente acqua in quanto i pozzi e sorgenti di alimentazione dispongono della necessaria potenzialità, senza andare in crisi. Analogamente, la previsione di incremento insediativo comporta aumento degli scarichi in fognatura, rispetto al quale occorre dimostrare che i sistemi di depurazione terminali alla rete sono in grado di garantirne una depurazione adeguata, sulla base degli standard europei. La quantificazione del fabbisogno deve essere fatta utilizzando il parametro dell'Abitante Equivalente – AE, che descrive in termini funzionali anche gli usi del suolo diversi dalla semplice residenza (es. servizi, attività produttive, etc.); ne risulta che il numero di AE, nel caso di previsioni non esclusivamente residenziali, di norma è superiore al carico urbanistico.